B. Consiglio europeo

1. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali³

(cfr. ad es. art. 6, 2° co. trattato UE) Del 04.11.1950 (ETS n. 005) modificata dal Protocollo n. 11 del 01.11.1998 (ETS n. 155)

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
- 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 14 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali⁴

(cfr. ad es. art. 6, 2° co. UE) Protocollo addizionale del 20.03.1952 (ETS n. 009) modificata dal Protocollo n. 11 del 01.11.1998 (ETS n. 155)

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

3. Carta sociale europea

(cfr. ad es. art. 151, 1° co. trattato FUE) Del 18.10.1961 (ETS n. 035)

Prea	ml	أمر	1
Prea	mı	νυ	ω

(...)

Considerando che il godimento dei diritti sociali deve essere assicurato senza alcuna discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione pubblica, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale.

(...)

³ Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera.

⁴ Traduzione non ufficiale.